

Articolo 1
Denominazione, sede

E' costituita la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS) quale associazione democratica unitaria e mono composta delle lavoratrici e dei lavoratori subordinati ed autonomi di ogni nazionalità, convinzione politica e religiosa, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici e morali, facenti parte delle categorie: commerciali, turistiche, dei servizi e altre inquadrare o affiliate a detta Associazione Sindacale.

La UILTuCS è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La UILTuCS è categoria della UIL e aderisce: all'UNI, all'UNI Europa, alla UITA, all'EFFAT e, con la UIL, alla ICFTU ed alla CES.

La sede della UILTuCS è a Roma.

Articolo 2
Scopi

Sono scopi della UILTuCS:

- a) difendere gli interessi ed i diritti morali ed economici delle lavoratrici e dei lavoratori e determinare un ordinamento sociale corrispondente alle loro esigenze;
- b) promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori nonché l'elevazione del loro livello culturale e professionale;
- c) organizzare le lavoratrici ed i lavoratori e guidarli per la difesa e l'affermazione dei loro interessi contro tutte le forze che vi si oppongono;
- d) intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica, ogni volta, che direttamente o indirettamente siano in gioco gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori;
- e) imprimere allo sviluppo dell'azione sindacale una procedura democratica tale da rendere le lavoratrici e i lavoratori del Commercio, Turismo, Servizi partecipi e coscienti delle funzioni e dei fini dell'Associazione;
- f) favorire scelte politiche intese ad incoraggiare l'occupazione femminile nelle varie attività dei settori del terziario, del turismo e dei servizi, con particolare riferimento a quelli nei quali le donne sono sottorappresentate e favorirne altresì l'accesso ai livelli superiori di responsabilità, per ottenere un miglior utilizzo di tutte le risorse umane.
- g) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mediante offerta di beni di modico valore;

E' pertanto compito principale della UILTuCS:

- proteggere le lavoratrici e i lavoratori contro ogni arbitrio dei datori di lavoro;
- assicurare la presenza della UILTuCS ovunque operino le lavoratrici e i lavoratori;
- addivenire alla stipulazione, al rinnovo, alla modificazione, alla denuncia dei contratti collettivi di lavoro ed alla regolamentazione di tutti gli aspetti del

rapporto di lavoro, ottenere salari corrispondenti alle reali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, condurre le azioni sindacali necessarie allo scopo, adoperarsi per mettere a conoscenza gli associati e non, dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro;

- cedere, principalmente agli associati ed anche eventualmente ai non associati, proprie pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, ricerche di mercato, documentazione varia;
- contribuire al miglioramento ed alla gestione delle forme integrative previdenziali, mutualistiche, di assistenza sociale e di formazione professionale;
- rappresentare gli interessi e le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, presso enti, comitati, consigli di amministrazione e simili, nonché presso gli organismi internazionali;
- elevare il livello culturale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, diffondere lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, organi di stampa e centri studi;
- promuovere corsi di formazione professionali e sindacali, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni;
- tutelare ed assistere collettivamente ed individualmente le lavoratrici e i lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie derivanti dai rapporti lavorativi;
- realizzare organismi bilaterali, con le finalità che verranno contrattate tra le parti;
- promuovere, anche insieme alle altre organizzazioni sindacali della categoria, la maggior unità possibile delle lavoratrici e dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni;
- curare i contatti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi;
- influenzare, attraverso la stampa e con ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore della soluzione dei problemi che riguardino le lavoratrici e i lavoratori;
- promuovere attività di servizio alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi;
- favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita della UILTuCS;
- attuare un rapporto organizzato con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILTuCS può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate con i pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati e partecipanti. Tali attività non considerandosi commerciali usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e, pertanto, la UILTuCS si conforma alle seguenti clausole:
 - divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
 - obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

Articolo 3 Gli strumenti

La UILTuCS, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 2, oltre ai servizi tipici di un sindacato di categoria, si può dotare di ulteriori specifici strumenti di servizio e di proselitismo, anche costituiti in forma giuridicamente autonoma come ad esempio:

- un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per le lavoratrici e i lavoratori Autonomi;
- soggetti giuridici atti a promuovere ed eseguire la formazione e l'addestramento professionale, attività di studio e ricerca su temi di natura giuridica, economica, sociale, ecc.

Articolo 4 Adesione alla UILTuCS

Possono aderire alla UILTuCS le lavoratrici e i lavoratori subordinati, che prestano la loro opera nelle categorie, settori e aziende di competenza della UILTuCS, quali:

- per il Terziario: aziende della distribuzione commerciale, del commercio, dell'informatica, della distribuzione del farmaco, farmacie private e municipalizzate, concessionarie auto e pubblicitarie, aziende e settori che svolgano di attività ausiliarie del commercio;
- per il Turismo: alberghi, pubblici esercizi, mense, alberghi diurni, centri benessere, stabilimenti balneari e colonie climatiche, agenzie di viaggi e turismo, tour operator, ausiliari del turismo; terme.
- per i Servizi: vigilanza privata, aziende d'investigazione e della sicurezza, attività di portierato nei fabbricati, servizi domestici (colf e badanti), acconciatura ed estetica, studi professionali, comparto sociosanitario e assistenziale, organismi e comandi alleati, altre categorie che svolgano attività di servizio inquadrate o inquadrabili, aggregate o aggregabili all'associazionismo della UILTuCS.

Possono altresì aderire alla UILTuCS le lavoratrici e i lavoratori che svolgano lavoro autonomo o parasubordinato nelle categorie o settori di competenza della UILTuCS, a titolo esemplificativo: commercianti su aree pubbliche, giornalisti, agenti e rappresentanti, consulenti finanziari, guide interpreti e accompagnatori turistici, intervistatori.

Ha diritto all'adesione alla UILTuCS, tutto il personale che collabora con l'Associazione a vario titolo con un rapporto continuativo ed organico, anche se dipendente da aziende facenti parte di settori o categorie per i quali la UILTuCS non ha competenza sindacale o se in regime pensionistico.

L'iscrizione si manifesta con prelievo della tessera che ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto e di quante altre emanate dai competenti organi statutari.

Articolo 5
Responsabilità

La UILTuCS risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale.

PARTE SECONDA
Struttura organizzativa della UILTuCS

TITOLO PRIMO
Gruppo Aziendale (G.A.U.) e Lega Lavoratrici e Lavoratori Autonomi

Articolo 6
Strutture di base della UILTuCS

Le strutture di base della UILTuCS sono il Gruppo Aziendale (G.A.U.) e la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi o parasubordinati.

Articolo 7
Costituzione G.A.U.

Il Gruppo Aziendale è composto dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritti alla UILTuCS: operai, impiegati e quadri appartenenti alla stessa unità produttiva o azienda anche a livello territoriale. I Gruppi Aziendali sono strumenti democratici fondamentali nell'azione sindacale per: il proselitismo, l'autofinanziamento e la partecipazione nell'attività del Sindacato.

Il Gruppo Aziendale UILTuCS è costituito in tutte le unità produttive e aziende ove sono presenti iscritti.

La Rappresentanza del Gruppo Aziendale, ove sia possibile, è composta dai dirigenti della R.S.A. UILTuCS e/o dai membri UILTuCS nelle R.S.U. e dai componenti dei Consigli Categoriaли UILTuCS di ogni livello.

La UILTuCS riconosce la funzione degli organismi unitari nei luoghi di lavoro ed i compiti che saranno loro assegnati, definiti dagli accordi sindacali da Essa sottoscritti o riconosciuti quali applicabili nella categoria di propria competenza.

Per la UILTuCS queste strutture sono unitarie esclusivamente nel caso in cui Essa le riconosca come tali.

Articolo 8
Compiti del G.A.U.

Il Gruppo Aziendale, in collaborazione con la UILTuCS territoriale, svolge i seguenti compiti:

- a) provvede al proselitismo favorendo la partecipazione e la presenza nel Gruppo Aziendale di tutte le professionalità operanti nell'azienda;
- b) collabora con il sindacato territoriale alla scelta dei candidati della UILTuCS per le elezioni delle R.S.U. e R.L.S. e ne sostiene la campagna elettorale, indica la dirigenza della R.S.A. alla UILTuCS Territoriale che ne ha potere di nomina;

- c) è punto di riferimento dei dirigenti della R.S.A. e dei componenti della UILTuCS nella R.S.U. e nella R.L.S. per la rappresentazione delle istanze della generalità delle lavoratrici e dei lavoratori;
- d) promuove i servizi offerti dalla UILTuCS e dalla UIL;
- e) promuove con la UILTuCS territoriale la presenza della stessa all'interno degli organismi sindacali aziendali e comunque di ogni istanza contrattuale e rivendicativa a livello aziendale;
- f) garantisce, insieme alla UILTuCS Territoriale, che le modalità di elezione degli organismi unitari a livello di unità produttiva, d'azienda e di gruppo aziendale, siano rispondenti agli accordi ed alle deliberazioni assunte in sede nazionale, Regionale, territoriale o provinciale, dalla UILTuCS e dalla UIL.

Articolo 9

Leghe delle lavoratrici e lavoratori autonomi e parasubordinati

Le Leghe delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla UILTuCS riuniscono le lavoratrici e i lavoratori dei singoli settori interessati.

Le Leghe hanno compiti di proselitismo e garantiscono la presenza e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei rispettivi settori all'attività della UILTuCS ad ogni livello.

Le Leghe curano l'azione di propaganda nel settore e promuovono i servizi resi dalla UILTuCS e dalla UIL.

Le Leghe non possono compiere atti o prendere iniziative in contrasto con i deliberati della UILTuCS o al di fuori di essi.

L'Assemblea degli iscritti alla Lega ha il compito di verificare la linea dell'Associazione e di fornire a quest'ultima elementi di orientamento sugli specifici problemi ed iniziative. Inoltre elegge propri delegati ai congressi della UILTuCS, secondo le modalità da questa previste.

TITOLO SECONDO

Sindacati Territoriali UILTuCS

Articolo 10

UILTuCS Territoriale

La UILTuCS Territoriale raggruppa tutti le lavoratrici e i lavoratori iscritti di una determinata area territoriale.

La UILTuCS Territoriale ha competenza nell'area territoriale di istanza congressuale decisa dal Consiglio Categoriale della UILTuCS Regionale previo consenso, anche tacito, della UILTuCS Nazionale all'uopo preventivamente informata per iscritto dalla Segreteria della suddetta Associazione Regionale.

La UILTuCS Territoriale, pertanto, potrà coincidere con l'area di una provincia, con quella di più province o di parte della provincia.

Fermo restando gli scopi totalmente e complessivamente simili, omogenei ed integrati a quelli della UILTuCS Nazionale, le UILTuCS Territoriali saranno denominate UILTuCS con a seguire il nome del comprensorio o del capoluogo o capoluoghi più significativo/i dal punto di vista socio economico. In ogni caso per la

definizione di questo livello dell'Associazione, è ammesso l'utilizzo dei termini tra loro equivalenti come: territoriale, provinciale, comprensoriale, ecc., assecondando le diciture riportate nei contratti collettivi di lavoro nelle parti in cui prevedono i diritti, le agibilità e le tutele sindacali; ciò vale anche per le definizioni degli Organismi e le Rappresentanze della UILTuCS per i quali sono previsti i permessi sindacali.

Articolo 11

Compiti

I compiti della UILTuCS Territoriale sono analoghi, nell'ambito della propria sfera di azione, a quelli della UILTuCS Regionale; in particolare la UILTuCS Territoriale cura la propaganda, il proselitismo e la coscienza sindacale nel proprio territorio; promuove, d'accordo con la UILTuCS Regionale, la costituzione delle eventuali articolazioni di zona. E' depositario, nel territorio di competenza, del potere contrattuale e a tal fine promuove, discute e stipula la contrattazione a livello territoriale, provinciale, aziendale; risolve le vertenze sorte nell'ambito del territorio; consiglia, assiste e tutela le singole lavoratrici ed i singoli lavoratori iscritti alla UILTuCS; fornisce ad essi i servizi e, quando previsto, anche ai loro familiari.

Promuove iniziative, vertenze e confronti con le Istituzioni del territorio di competenza sui problemi della sicurezza e della condizione di vita e di lavoro delle categorie delle lavoratrici e dei lavoratori rappresentati.

Contribuisce alla formazione del programma e alla realizzazione delle iniziative, oltre che al funzionamento operativo, della UILTuCS Regionale.

In occasione di trattative, azioni di lotta, vertenzialità e contenziosi nei confronti di aziende di rilevanza Regionale o Nazionale oppure nei confronti di associazioni dei datori di lavoro, su politiche e contrattazioni che possano avere riflessi extra territoriale, i rappresentanti territoriali della UILTuCS hanno l'obbligo di informare la UILTuCS Regionale e Nazionale per concordare con Esse le iniziative, oltre che chiederne l'eventuale assistenza.

Le UILTuCS Territoriali possono costituire Coordinamenti territoriali dei Rappresentanti di base delle lavoratrici e dei lavoratori di un medesimo settore nelle realtà ove se ne registri una particolare concentrazione. Tali coordinamenti potranno avere esclusiva competenza in materia contrattuale attinente il settore.

Articolo 12

Organi della UILTuCS Territoriale

Sono organi della UILTuCS Territoriale:

- il Congresso;
- il Consiglio Territoriale di Categoria;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale.

Articolo 13 Congresso Territoriale

L'organo principale della UILTuCS Territoriale è il Congresso Territoriale, che deve avere luogo ordinariamente ogni 4 anni, prima del Congresso Regionale della UILTuCS.

Esso può essere anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta motivata, da almeno il 50%+1 degli iscritti.

Vi partecipano i delegati eletti dagli iscritti in loro rappresentanza; i delegati dovranno a loro volta essere in regola con le norme dell'associazionismo alla UILTuCS. Le modalità elettorali e la proporzionalità dei delegati eleggibili in rapporto agli iscritti sono definiti di volta in volta dal regolamento congressuale emanato dal Consiglio di Categoria competente.

Partecipano di diritto al Congresso Regionale, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Consiglio Territoriale di Categoria
Esso elegge:

- il Consiglio Territoriale di Categoria;
- i delegati al Congresso della UILTuCS Regionale;
- i delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale UIL.

Articolo 14 Consiglio Territoriale di Categoria

I compiti del Consiglio Territoriale della UILTuCS, per quanto attiene le attribuzioni politico/sindacali ed amministrative, sono analoghi, nell'ambito della propria area territoriale, a quelli del Consiglio Regionale della UILTuCS; esso imposta l'azione sindacale sulla base dell'indirizzo espresso dai Congressi della UILTuCS.

Esso inoltre indica, a seguito di votazione, alla Segreteria della UILTuCS Regionale:

- la Segreteria Territoriale
- il Tesoriere Territoriale
- il Segretario Generale Territoriale

Il Consiglio Territoriale è formato da almeno 15 membri eletti fra gli iscritti alla UILTuCS del territorio.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Segretario Generale Territoriale o quando lo richieda il 50%+1 dei suoi componenti o su convocazione del Segretario Generale della UILTuCS Regionale.

Le riunioni del Consiglio Territoriale di Categoria sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Articolo 15 Segreteria, Tesoriere e Segretario Generale della UILTuCS Territoriale

La Segreteria della UILTuCS Territoriale è composta da almeno tre componenti tra i quali il Segretario Generale.

La Segreteria, il Tesoriere e il Segretario Generale della UILTuCS Territoriale sono nominati dalla Segreteria della UILTuCS Regionale nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Consiglio Territoriale di Categoria.

Nel proprio ambito, la Segreteria territoriale ha le stesse attribuzioni della Segreteria Regionale; il Segretario Generale ed il Tesoriere territoriale hanno le stesse attribuzioni del Segretario Generale e del Tesoriere della UILTuCS Regionale.

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri della UILTuCS Territoriale.

Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti della UILTuCS Territoriale sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti della UILTuCS Regionale mentre il Collegio dei Probiviri non è previsto a livello territoriale.

Articolo 17

Sedi secondarie

Le UILTuCS Territoriali, ove le condizioni locali lo richiedano e compatibilmente con le risorse disponibili, in accordo con la UILTuCS Regionale, possono istituire sedi decentrate con funzioni operative e di servizio.

Articolo 18

Unificazione dei Sindacati Territoriali con il Sindacato Regionale

Il Sindacato Territoriale capoluogo di Regione è unificato con la rispettiva UILTuCS Regionale.

I Sindacati Territoriali, che nell'anno precedente i Congressi a tale livello abbiano un valore inferiore a 500 iscritti, quale media relativa al quadriennio precedente, sono anch'essi unificati con la UILTuCS Regionale.

La Segreteria Nazionale della UILTuCS potrà decidere deroghe motivate sull'obbligo di unificazione di cui ai due commi precedenti.

Potranno essere unificati alla UILTuCS Regionale, anche UILTuCS Territoriali con valore dimensionale superiore alla media dei 500 iscritti e/o non capoluoghi di Regione, qualora, in questi casi, lo richieda il Consiglio Territoriale di Categoria e venga accettato dal Consiglio Regionale di Categoria, con specifiche delibere approvate a maggioranza semplice.

Articolo 19

Compiti dei Sindacati Territoriali unificati con il Sindacato Regionale

I Sindacati Territoriali unificati con il Sindacato Regionale svolgeranno anch'essi il loro Congresso ed adempiranno i compiti elettivi di cui al precedente articolo 13; i Consigli di Categoria Territoriali avranno esclusivamente compiti di coordinamento delle politiche sindacali nel territorio di competenza; tutti gli altri Organi, obblighi, competenze e pertinenze saranno quelli della UILTuCS Regionale.

TITOLO TERZO
Sindacato Regionale UILTuCS

Articolo 20
UILTuCS Regionale

La UILTuCS Regionale raggruppa e rappresenta le UILTuCS Territoriali e quelle di esse unificate a tale livello le gestisce con attività diretta.

Salvo deroghe della Segreteria Nazionale, la sede della UILTuCS Regionale è nel capoluogo di Regione.

Articolo 21
Compiti

La UILTuCS Regionale è la struttura primaria di direzione politica nella Regione e realizza l'unità organizzativa e politica delle UILTuCS Territoriali.

La UILTuCS Regionale è la struttura sindacale deputata a gestire in esclusiva i rapporti ed il confronto con l'Ente Regione, sia per i temi di diretta competenza (programmazione ed interventi dell'Ente Regione sui settori commerciali e turistici) sia per quelli sindacali, che investono le responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione o di altre istituzioni, enti, aziende ad Esso collegati.

La UILTuCS Regionale nell'ambito degli scopi previsti nell'articolo 2 del presente Statuto, svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) coordina, nell'area Regionale di competenza, lo sviluppo organizzativo e rivendicativo, la propaganda e la formazione;
- b) promuove lo sviluppo delle UILTuCS Territoriali e la costituzione delle sedi secondarie delle stesse;
- c) segue il funzionamento delle UILTuCS Territoriali, coordinandone e verificandone l'attività sindacale, la politica amministrativa ed economica;
- d) interviene per tentare di dirimere le controversie, che dovessero insorgere nelle UILTuCS Territoriali;
- e) si occupa direttamente dei territori con Essa unificati;
- f) interviene, in accordo con la UILTuCS Nazionale, con provvedimenti disciplinari e gestioni straordinarie nei casi statutariamente previsti;
- g) svolge le funzioni conseguenti ai gradi di unificazione delle competenze con le UILTuCS Territoriali previste dal presente Statuto.

Articolo 22
Organi della UILTuCS Regionale

Sono organi della UILTuCS Regionale:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Regionale di Categoria;
- c) l'Esecutivo;
- d) la Segreteria;

- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 23 Congresso Regionale della UILTuCS

Il Congresso Regionale è il massimo organo decisionale della UILTuCS Regionale, ad Esso spettano tutti i poteri deliberativi nell'ambito delle previsioni Statutarie.

Esso provvede, tra l'altro, a nominare per tale livello, il Consiglio di Categoria, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; nomina i delegati ed i supplenti al Congresso Regionale della UIL ed al Congresso Nazionale della UILTuCS.

Il Congresso Regionale deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni e comunque prima del Congresso Nazionale della UILTuCS.

Il Congresso Regionale può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta motivata, da almeno il 50%+1 degli iscritti.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso Regionale vengono fissati dal Consiglio Regionale di Categoria, che fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed il numero dei delegati in proporzione al numero degli iscritti, nell'ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS Nazionale.

Al Congresso Regionale, in base alle norme che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Regionale di Categoria, partecipano i delegati eletti dai Congressi delle UILTuCS Territoriali.

Partecipano di diritto al Congresso Regionale, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Consiglio Regionale di Categoria, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti Regionali.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i 2/3 degli iscritti e in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno il 50%+1 degli iscritti.

Il Congresso Regionale è aperto dal Segretario Generale uscente, che indice l'elezione della Presidenza, per poi sciogliere gli Organismi uscenti della UILTuCS Regionale. La Presidenza, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, indice le elezioni ed insedia di conseguenza le altre cariche ed organismi congressuali previsti dallo specifico regolamento emanato dal disciolto Consiglio Regionale di Categoria.

Articolo 24 Consiglio Regionale di Categoria

Il Consiglio Regionale di Categoria è l'organo di direzione della UILTuCS Regionale tra un Congresso e l'altro, è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Il Consiglio Regionale di Categoria viene eletto dal Congresso Regionale con voto palese su lista unica o con voto su due o più liste collegate a mozioni congressuali.

La richiesta di voto segreto deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei voti validi e le mozioni congressuali devono essere proposte dai congressi di una o più UILTuCS territoriali, che raggiungano almeno il 30% dei voti validi a livello Regionale.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Regionale fissandone le modalità di svolgimento;
- b) fissare gli indirizzi e le direttive dell'azione sindacale generale e dell'attività contrattuale ed organizzativa della UILTuCS Regionale;
- c) eleggere tra i propri componenti il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere;
- d) decidere sulle questioni di inquadramento organizzativo;
- e) deliberare per quanto di propria competenza, le misure annuali dei contributi sindacali e le norme per il tesseramento;
- f) discutere e approvare il rendiconto ed il preventivo finanziario ed economico annuale, verificandone la coerenza con le esigenze generali e di sviluppo della categoria.
- g) eleggere i componenti del presente Organismo in sostituzione dei dimessi o decaduti oppure in cooptazione in misura non superiore al 40% del numero dei componenti eletti dal Congresso.

Il Consiglio di Categoria Regionale è formato da un minimo di 31 membri e deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni UILTuCS Territoriale, anche se unificata.

Il Consiglio di Categoria Regionale può delegare all'Esecutivo e/o alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

Il membro del Consiglio Regionale di Categoria decade dopo due assenze ingiustificate e viene sostituito dallo stesso Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

I componenti non più iscritti e/o iscrivibili alla UILTuCS decadono automaticamente ed immediatamente.

Partecipano di diritto al Consiglio Regionale di Categoria, senza diritto di voto:

- a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il Collegio dei Probiviri;
- c) i Segretari Territoriali della UILTuCS, che non ne facciano già parte a titolo elettivo.

Il Consiglio Regionale di Categoria si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta è convocato dal Segretario Generale.

Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Articolo 25 Esecutivo Regionale

L'Esecutivo della UILTuCS Regionale è composto da membri individuati esclusivamente per le qualità delle cariche e degli incarichi sottoelencati da essi

ricoperti nella UILTuCS: Il Segretario Generale Regionale, il Tesoriere Regionale, i componenti della Segreteria Regionale, i Segretari Generali delle UILTuCS Territoriali, i Funzionari Regionali e Territoriali con incarichi politico/sindacali; sono invitati permanenti senza diritto di voto i Tesorieri Territoriali ed i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

L'Esecutivo Regionale si riunisce su convocazione del Segretario Generale Regionale.

Le riunioni dell'Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Sono suoi compiti:

- a) adottare provvedimenti di urgenza in casi di circostanze eccezionali;
- b) decidere le gestioni straordinarie delle UILTuCS Territoriali e i provvedimenti disciplinari sugli iscritti;
- c) definire regolamenti inerenti i rapporti di lavoro e le collaborazioni, dei rimborsi spese ecc. che le UILTuCS Regionale e Territoriali della Regione dovranno applicare ai propri collaboratori;
- d) promuovere il proselitismo, l'associazionismo e lo sviluppo dell'Associazione;
- e) collaborare con la Segreteria Regionale per la individuazione delle linee sindacali, organizzative e rivendicative e seguirne l'attuazione. L'Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale e in casi particolari, proprie attribuzioni.

L'Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale e in casi particolari, proprie attribuzioni.

L'Esecutivo si riunirà ogni qualvolta è chiamato a decidere sui compiti sopra assegnati o sarà ritenuto necessario dal Segretario Generale o qualora ne faccia richiesta almeno il 50%+1 dei componenti.

Articolo 26

Il Segretario Generale Regionale.

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Regionale di Categoria fra i suoi membri con votazione distinta, coordina l'attività della Segreteria e rappresenta legalmente la UILTuCS Regionale di fronte a terzi e in giudizio, è responsabile degli uffici.

Il Segretario Generale convoca, stabilisce gli ordini del giorno, presiede e regola le riunioni degli Organismi Regionali: Segreteria, Esecutivo, Consiglio di Categoria.

Articolo 27

Segreteria Regionale UILTuCS

La Segreteria è eletta, tra i suoi membri, dal Consiglio Regionale di Categoria su proposta del Segretario Generale Regionale ed è composta da almeno 3 componenti fra i quali lo stesso Segretario Generale ed eventualmente da un Segretario Generale Aggiunto. Essa provvede a garantire l'attività per il perseguimento degli scopi previsti all'articolo 2, all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Regionale di Categoria; assicura la direzione quotidiana dell'attività dell'Associazione e delibera

su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza; coordina, secondo i compiti assegnati all'Associazione Regionale dal presente Statuto, le UILTuCS Territoriali; si rapporta con la UILTuCS Nazionale e con la UIL ai vari livelli; provvede altresì al funzionamento di tutti i servizi ed uffici della UILTuCS Regionale e di quelle Territoriali unificate, delle commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi genere e ne coordina l'attività; nomina e designa i Rappresentanti della UILTuCS Regionale e delle UILTuCS Territoriali unificate negli organismi degli Enti e nelle Commissioni istituzionali; provvede alla nomina dei Consigli d'amministrazione e/o degli Amministratori degli Enti e/o Società di proprietà e/o di partecipazione della UILTuCS Regionale e/o delle UILTuCS Territoriali unificate; discute gli ordini del giorno con i quali convocare gli Organismi (Consiglio di Categoria Regionale, Esecutivo Regionale); fa rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi della UILTuCS.

La Segreteria funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza, fatte salve le prerogative ed i poteri del Segretario Generale.

Articolo 28 Tesoriere Regionale

Il Tesoriere Regionale, per la UILTuCS Regionale e per quelle Territoriali ad essa unificate, ha gli stessi compiti ed obblighi previsti per il Tesoriere Nazionale al successivo articolo 37.

Articolo 29 Collegio dei Probiviri Regionale

Il Collegio dei Probiviri si compone di un numero dispari di membri ed è eletto dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Regionale di Categoria.

Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente.

Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive e/o incarichi esecutivi negli Organismi Nazionali, Regionali e Territoriali della UILTuCS.

Il Collegio dei Probiviri della UILTuCS Regionale svolge nell'ambito Regionale compiti analoghi a quelli previsti all'articolo 38 per il Collegio Nazionale.

Con riguardo alle sue decisioni, è fatto salvo il ricorso in appello al Collegio Nazionale.

Articolo 30 Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi, eletti dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Regionale di Categoria.

Il Collegio ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti amministrativi della UILTuCS Regionale e delle UILTuCS Territoriali, verificare la regolarità di tutte le spese e le entrate, il rispetto delle norme fiscali, segnalando le

eventuali difformità e proponendo alla Segreteria i miglioramenti che ritenesse opportuni.

Il Collegio redige annualmente la relazione sull'attività svolta e la presenta al Consiglio Regionale di Categoria a corredo del rendiconto finanziario.

Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente. I Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche direttive e/o incarichi esecutivi nella UILTuCS Nazionale, Regionale e Territoriale della UILTuCS.

I suoi componenti partecipano senza diritto di voto al Consiglio Regionale di Categoria.

PARTE TERZA Organi Nazionali della UILTuCS

Articolo 31 Organi

Sono organi della UILTuCS Nazionale:

- il Congresso;
- il Consiglio Nazionale di Categoria;
- l'Esecutivo;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 32 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è Il massimo organo direttivo della UILTuCS, cui spettano tutti i poteri deliberativi nell'ambito delle previsioni statutarie.

Esso provvede, tra l'altro, ad eleggere il Consiglio Nazionale di Categoria, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; delibera sulle modifiche al presente Statuto, elegge altresì i delegati al Congresso Confederale ed i supplenti degli stessi.

Tali Organismi vengono eletti dal Congresso Nazionale con voto palese su lista unica o con voto su due o più liste collegate a mozioni congressuali. La richiesta di voto segreto deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei voti validi e le mozioni congressuali devono essere proposte dai congressi delle UILTuCS Regionali che rappresentino almeno il 30% degli iscritti.

Il Congresso Nazionale deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni, comunque prima del Congresso Nazionale Confederale (Congresso della UIL Nazionale).

Il Congresso Nazionale può anche essere convocato in via straordinaria su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale di Categoria o di 1/3 degli iscritti.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Consiglio Nazionale di Categoria UILTuCS, che fissa altresì, di volta in volta, le modalità alla partecipazione dei delegati in proporzione al numero degli iscritti.

Al Congresso Nazionale, in base alle norme che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Nazionale di Categoria della UILTuCS, partecipano i delegati eletti dai Congressi delle UILTuCS Regionali e dai settori delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi aderenti direttamente alla UILTuCS Nazionale. Partecipano di diritto al Congresso Nazionale, a titolo consultivo, qualora non siano stati eletti come delegati, i componenti uscenti degli Organismi Nazionali UILTuCS: Consiglio Nazionale di Categoria, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso è valido quando siano rappresentati almeno il 50%+1 degli iscritti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il Congresso è aperto dal Segretario Generale uscente, che indice l'elezione della Presidenza, per poi sciogliere gli Organismi della UILTuCS. La Presidenza, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, indice le elezioni ed insedia di conseguenza le altre cariche ed Organismi congressuali previsti dallo specifico regolamento emanato dal disciolto Consiglio Nazionale di Categoria.

Articolo 33

Consiglio Nazionale di Categoria

Il Consiglio Nazionale di Categoria è l'organo di direzione della UILTuCS tra un Congresso e l'altro, è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Nazionale fissandone le modalità di svolgimento;
- b) fissare gli indirizzi e le direttive dell'azione sindacale generale e dell'attività contrattuale ed organizzativa della UILTuCS;
- c) eleggere tra i propri componenti i seguenti Organi: il Segretario Generale ed eventualmente il Segretario Generale Aggiunto, il Tesoriere, la Segreteria;
- d) decidere sulle questioni di inquadramento organizzativo;
- e) deliberare le misure annuali dei contributi sindacali e le norme per il tesseramento;
- f) discutere e approvare il rendiconto ed il preventivo finanziario ed economico annuale verificandone la coerenza con le esigenze generali e di sviluppo della categoria.
- g) eleggere i componenti del presente Organismo in sostituzione dei dimessi o decaduti oppure in cooptazione in misura non superiore al 20% del numero dei componenti eletti dal Congresso.

Il Consiglio Nazionale di Categoria può delegare all'Esecutivo e alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, compiti ad esso attribuiti.

Dopo due assenze ingiustificate il membro del Consiglio Nazionale di Categoria decade e viene sostituito dallo stesso Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta immediatamente successiva.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale di Categoria senza diritto di voto:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Segretari Regionali della UILTuCS, che non ne facciano già parte a titolo elettivo.

Il Consiglio Nazionale di Categoria si riunisce normalmente due volte l'anno e ogni altra volta che il Segretario Generale lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Articolo 34 Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale della UILTuCS è composto da membri individuati esclusivamente per le qualità delle cariche e degli incarichi sottoelencati da essi ricoperti nella UILTuCS: IL Segretario Generale Nazionale, i componenti della Segreteria Nazionale, il Tesoriere Nazionale, i Funzionari Nazionali con incarichi politico/sindacali, i Segretari Generali Regionali, i Segretari Generali Aggiunti delle UILTuCS Regionali che abbiano almeno 8.000 (ottomila) iscritti ovvero, qualora non sia stata prevista tale carica, da un componente designato dal competente Consiglio Regionale di Categoria; sono invitati permanenti senza diritto di voto i Presidenti dei Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Sono compiti dell'Esecutivo Nazionale:

- a) promuovere il proselitismo, l'associazionismo e lo sviluppo dell'Associazione;
- b) collaborare con la Segreteria Nazionale per le individuazioni e le attuazioni delle linee sindacali, rivendicative, contrattuali e organizzative;
- c) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale di Categoria;
- d) decidere sulla istituzione e le eventuali modifiche dei servizi;
- e) definire regolamenti inerenti i rapporti di lavoro e le collaborazioni, dei rimborsi spese ecc. che la UILTuCS dovrà applicare ai propri collaboratori;
- f) discutere la relazione della Segreteria sulla attività:
 - degli Enti di diretta emanazione della UILTuCS,
 - dei rappresentanti della UILTuCS nei vari Enti, Commissioni ed Organismi internazionali;
- g) decidere le gestioni straordinarie delle strutture inadempienti;
- h) decidere l'azione disciplinare verso gli iscritti e i dirigenti della UILTuCS.

L'Esecutivo Nazionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale e in casi particolari, proprie attribuzioni.

L'Esecutivo si riunirà ogni qualvolta è chiamato a decidere sui compiti sopra assegnati o sarà ritenuto necessario dal Segretario Generale o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta dal Segretario Generale almeno cinque giorni prima della riunione, ne fissa la data, il luogo e i punti all'ordine del giorno.

Articolo 35
La Segreteria

La Segreteria eletta, su proposta del Segretario Generale, dal Consiglio Nazionale di Categoria fra i suoi membri, svolge i seguenti compiti:

- provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Nazionale di Categoria;
- elabora e propone agli Organismi della UILTuCS le politiche sindacali e contrattuali e ne cura l'attuazione, assicurandone i migliori risultati;
- promuove la formazione dei quadri e dei dirigenti della UILTuCS ai vari livelli;
- dirige l'attività quotidiana della UILTuCS e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza; ispira e coordina, per quanto di propria competenza, le attività delle UILTuCS Regionali e Territoriali;
- si rapporta con la UIL ai vari livelli, con gli organismi internazionali e con i sindacati esteri; provvede altresì al funzionamento di tutti i servizi ed uffici della UILTuCS Nazionale e delle commissioni e comitati di lavoro da Essa istituiti e ne coordina l'attività;
- fa rispettare le norme statutarie e regolamentari nonché le deliberazioni degli Organi nazionali della UILTuCS; delibera su materie amministrative e patrimoniali.
- designa i rappresentanti della UILTuCS negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Internazionali;
- nomina i componenti dei Consigli d'Amministrazione e/o degli Amministratori degli Enti di diretta emanazione della UILTuCS;
- nomina i direttori e/o responsabili degli organi di comunicazione, interni ed esterni, della UILTuCS;
- in caso di gravi inadempienze statutarie può decidere, in via straordinaria, quanto previsto ai punti g) e h) del precedente articolo 34; in tal caso i provvedimenti dovranno essere sottoposti alla decisione dell'Esecutivo nella sua prima riunione.

La Segreteria è composta dal Segretario Generale, eventualmente da un Segretario Generale Aggiunto e dai Segretari Nazionali.

La Segreteria funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza.

Articolo 36
Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Nazionale di Categoria fra i suoi membri con votazione distinta, coordina e indirizza l'attività della Segreteria. Ha la rappresentanza legale della UILTuCS Nazionale di fronte a terzi e in giudizio, è responsabile degli uffici.

Il Segretario Generale convoca, stabilisce gli ordini del giorno, presiede e regola le riunioni degli Organismi Nazionali: Segreteria, Esecutivo, Consiglio di Categoria; assicura l'attuazione delle decisioni di tali Organi e ne garantisce gli esiti migliori.

Articolo 37
Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere, è eletto con votazione distinta dal Consiglio Nazionale di Categoria, predispone e presenta a tale Organismo le previsioni ed il rendiconto economici/finanziari annuali della UILTuCS Nazionale in accordo con il Segretario Generale; è garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. Opera a firma congiunta con il Segretario Generale della UILTuCS

Il Tesoriere presenta al Congresso la relazione sull'andamento economico/amministrativo avuto dalla UILTuCS Nazionale a far tempo da quello precedente.

La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario Generale e Segretario Nazionale.

Articolo 38
Collegio dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di un numero dispari di membri ed è eletto dal Congresso Nazionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Nazionale di Categoria.

Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente, il quale assume l'incarico di convocare l'Organismo, informare e documentare i componenti dello stesso sull'argomento in discussione, regolare e presiedere i lavori, redigere per iscritto la decisione motivata.

Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano incarichi negli Organismi nazionali della UILTuCS.

Il Collegio è giudice avverso i provvedimenti disciplinari comminati agli iscritti, assunti per competenza dall'Esecutivo Nazionale UILTuCS o su delega di quest'ultimo, dalla Segreteria Nazionale; il Collegio deve esaurire il proprio compito entro un mese dalla presentazione del ricorso da parte dell'iscritto sanzionato.

I Probiviri partecipano senza diritto di voto al Consiglio Nazionale di Categoria UILTuCS.

Articolo 39
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri eletti dal Congresso Nazionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Nazionale di Categoria.

Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente, il quale assume l'incarico di convocare l'Organismo, informare e documentare i componenti dello stesso, regolare e presiedere i lavori, redigere per iscritto la documentazione richiesta.

Il Collegio ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti amministrativi della UILTuCS Nazionale e verificare la regolarità di tutte le spese, il rispetto delle norme fiscali e contributive, segnalando le eventuali difformità alla Segreteria Nazionale, proponendo alla stessa le correzioni ritenute opportune.

Il Collegio redige annualmente la relazione sull'attività svolta e la presenta al Consiglio Nazionale di Categoria, a corredo del rendiconto finanziario.

Il Collegio redige e presenta al Congresso Nazionale una relazione sugli esiti dei controlli e delle verifiche svolte a corredo della relazione del Tesoriere sull'andamento economico/amministrativo della UILTuCS Nazionale.

I Revisori dei Conti Nazionali non possono ricoprire altre cariche elettive nella UILTuCS di qualsiasi livello territoriale.

Essi partecipano senza diritto di voto al Consiglio Nazionale di Categoria UILTuCS.

Articolo 40

Area di rappresentanza

Il Consiglio Nazionale di Categoria della UILTuCS può deliberare, caso per caso, modalità e norme regolamentari specifiche, per l'allargamento dell'area di rappresentanza attraverso l'istituto della seconda affiliazione, al fine di recepire l'associazionismo di categorie di lavoratrici e lavoratori autonomi e parasubordinati attraverso l'adesione totale o parziale di associazioni già costituite.

Il Consiglio Nazionale di Categoria della UILTuCS può altresì deliberare l'allargamento dell'area di rappresentanza della UILTuCS per associare direttamente categorie di lavoratrici e lavoratori autonomi, parasubordinati e/o subordinati.

Articolo 41

Funzionamento democratico

Tutte le cariche sono elettive. Le elezioni avvengono secondo le modalità previste dagli Statuti e dai regolamenti della UILTuCS ai vari livelli.

Gli Organismi della UILTuCS ai vari livelli sono validamente riuniti se presenti il 50%+1 dei propri componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e queste sono vincolanti per tutti i livelli dall'Associazione.

In tutti gli Organismi della UILTuCS ai vari livelli è garantita la più ampia libertà di espressione e il rispetto delle opinioni sindacali, politiche e religiose, mentre coloro che operano a tempo pieno, nel rappresentare la UILTuCS nelle istanze esterne, sono tenuti ad attenersi e sostenere le linee e le posizioni unitarie o maggioritarie assunte da detti Organismi.

Articolo 42

Autonomia della UILTuCS

Per garantire l'indipendenza della UILTuCS secondo quanto previsto dall'articolo 1 del presente Statuto:

- a) non è ammesso in seno alla UILTuCS la costituzione di correnti ispirate a partiti politici o ad altri soggetti ad Essa esterni;
- b) non è permessa la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di correnti di cui al punto precedente nei congressi e nelle elezioni degli Organi della UILTuCS ai vari livelli.

PARTE QUARTA
Rapporti nella UILTuCS

Articolo 43
Regole ed autonomie amministrative

Tutte le strutture della UILTuCS devono essere dotate di conti correnti bancari intestati alla UILTuCS con doppia firma congiunta del Segretario Generale e del Tesoriere.

Nelle UILTuCS Territoriali, che per dimensioni non riescano ad esprimere dirigenti in grado di assumere la carica di Tesoriere, per ragioni di competenza e affidabilità, i compiti di quest'ultimo saranno svolti dal Tesoriere Regionale.

Ogni entrata ed ogni uscita a qualsiasi titolo devono essere riportate nei preventivi e rendiconti economici/finanziari annuali, i quali dovranno essere valutati ed approvati dal Consiglio di Categoria territorialmente competente entro il mese di marzo di ogni anno.

Le UILTuCS Territoriali e/o Regionali sono associazioni amministrativamente autonome e rispondono direttamente dei contratti e delle obbligazioni da Esse stipulati o assunte; la UILTuCS Nazionale, pertanto, non ne risponde in alcun caso.

La stipula, però, da parte delle UILTuCS Territoriali e/o Regionali, di accordi e convenzioni di carattere contributivo o per aliquote di assistenza sindacale, contrattuale, quote di servizio e similari, anche applicativi di quelli nazionali, deve risultare autorizzata dalla Segreteria Nazionale della UILTuCS, mediante atto scritto.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UILTuCS Nazionale nei confronti o a favore delle UILTuCS Regionali e Territoriali costituiscono attività solidaristiche o di assistenza proprie della UILTuCS Nazionale, senza alcuna assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Le UILTuCS Territoriali sono tenute ad inviare alle Segreterie delle UILTuCS Nazionale e Regionale i preventivi e rendiconti economici/finanziari annuali non appena approvati dai rispettivi Consigli di Categoria e comunque entro il mese di marzo di ogni anno. Lo stesso vincolo è esteso alle UILTuCS Regionali nei confronti della Segreteria Nazionale UILTuCS.

La facoltà di intervento della UILTuCS Nazionale nei confronti delle proprie Strutture Territoriali e Regionali e di ogni altra propria Struttura, in materia amministrativa è finalizzata ad assicurare la massima regolarità nella gestione dei fondi e nell'adozione di corretti metodi omogenei nella tenuta dei conti.

Per le inadempienze amministrative si applica il Commissariamento e, nei casi più gravi, i provvedimenti disciplinari, statutariamente previsti, nei confronti dei dirigenti responsabili delle stesse.

Il Consiglio Nazionale di Categoria della UILTuCS predispone ed approva i regolamenti sulle materie economiche, finanziarie ed amministrative.

Articolo 44
Obbligo della contribuzione

Tutti gli iscritti alla UILTuCS sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dalla UIL e dei contributi sindacali in base alle norme deliberate dalla UILTuCS Nazionale, Regionale, Territoriale, oltreché al rispetto delle norme relative ai rapporti economico/amministrativi con l'Associazione.

Il Consiglio Nazionale di Categoria della UILTuCS potrà fissare dei contributi straordinari a carico delle UILTuCS Territoriali e Regionali.

Le UILTuCS Regionali hanno l'obbligo di intervenire sulle UILTuCS Territoriali non in regola con la contribuzione e le regole amministrative decise dal Consiglio Nazionale di Categoria, al fine di regolarizzare il rapporto economico tra Esse e la UILTuCS Nazionale e di normalizzare la gestione amministrativa. L'intervento può determinare anche, se necessario, azioni disciplinari nei confronti dei dirigenti che hanno causato l'inadempimento ed il commissariamento della Struttura.

Stesso obbligo è a carico della UILTuCS Nazionale nei confronti delle UILTuCS Regionali e loro dirigenti inadempienti.

Articolo 45
Alienazione dei beni immobili

Le vendite di beni immobili intestati alle UILTuCS Territoriali o Regionali o comunque di loro proprietà o possesso, anche tramite società, e l'accensione di mutui o prestiti ottenuti con garanzia di tali beni, dovranno essere approvati contemporaneamente, con proprie specifiche deliberazioni, dall'Esecutivo della Regione interessata e dall'Esecutivo Nazionale della UILTuCS.

Per le vendite o prestiti e mutui relativi ai beni immobili della UILTuCS Nazionale o ad Essa riconducibili, è richiesta la deliberazione dell'Esecutivo Nazionale.

L'acquisto di beni immobili da parte della UILTuCS Nazionale dovrà essere oggetto di informazioni dettagliate, in particolare: i costi, il valore di mercato dell'immobile, le modalità di pagamento e l'iter legale dell'acquisizione. Tali informazioni dovranno essere fornite all'Esecutivo Nazionale alla prima riunione antecedente o successiva all'acquisto stesso.

L'acquisto di beni immobili da parte delle UILTuCS Regionali e Territoriali dovrà essere deciso dall'Esecutivo Regionale competente e preventivamente autorizzato dall'Esecutivo Nazionale.

Articolo 46
Rispetto delle norme statutarie

Tutti gli aderenti alla UILTuCS sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai Suoi Organi competenti.

Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili di sanzioni secondo le norme statutariamente previste.

Articolo 47
Incompatibilità

INCOMPATIBILITA' INTERNE FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UILTuCS, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità. Per questo:

1. la carica di Segretario Generale della UILTuCS, a tutti i livelli, è incompatibile:
 - con ulteriore carica di Segretario Generale ad altro livello della UILTuCS;
 - con tutte le cariche esecutive, ai rispettivi livelli, delle strutture di servizio, dei Coordinamenti e degli Enti della UIL ;
 - con le cariche esterne di enti ed organi con esclusione di quelle derivanti da designazione sindacale e che siano funzionalmente compatibili.
2. la carica di Segretario Generale e di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura;
3. tutte le cariche di Presidente e di Vicepresidente delle strutture di servizio, dei Coordinamenti e degli Enti della UIL sono incompatibili, ai rispettivi livelli, con la carica di componente la Segreteria della UILTuCS;

INCOMPATIBILITA' ESTERNE

Le cariche esecutive della UILTuCS e di partito, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli della UILTuCS è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale e per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti, la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circostrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Articolo 48
Provvedimenti Disciplinari

L'iscritto alla UILTuCS che viola le norme del presente Statuto o che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome della UILTuCS a qualsiasi livello, incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Articolo 49
Limiti di età e di mandato

La carica di Segretario Generale della UILTuCS Nazionale non può essere ricoperta per un periodo superiore ai tre mandati congressuali.

Non possono essere eletti, nelle strutture della UILTuCS di qualsiasi livello, alle cariche di: Segretario Generale, componente della Segreteria, Tesoriere, coloro che al momento dell'elezione abbiano superato l'età legale prevista per il pensionamento.

La decorrenza di quanto ai precedenti commi è a far data dal primo giorno della celebrazione dei prossimi Congressi della UILTuCS ai vari livelli.

Articolo 50
Modifiche alla Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale della UILTuCS.

Articolo 51
Adozione Statuto

Il presente Statuto, integralmente approvato il giorno 26 maggio 2017 dal Consiglio Nazionale di Categoria su delega del Congresso della UILTuCS Nazionale che si è svolto a Torino in data 15-16-17-18 ottobre 2014, è registrabile presso gli uffici competenti ed è comunque applicato dalla data di approvazione ad eccezione degli articoli che prevedono date diverse o riferiti alla futura fase precongressuale, congressuale e postcongressuale. In ogni caso la Segreteria Nazionale potrà applicare con gradualità il presente Statuto, anche in riferimento a specificità, motivandone in apposita delibera le ragioni ed informandone alla prima riunione successiva l'Esecutivo Nazionale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento della UIL Nazionale.

Il presente Statuto deve essere rispettato in tutte le sue parti ed articoli dalle UILTuCS Regionali e Territoriali e può essere altresì dalle stesse recepito come

proprio, previa delibera da parte dei rispettivi Consigli di Categoria e registrato presso gli Uffici territorialmente competenti.

Articolo 52
Diciture degli Organismi

E' facoltà della Segreteria Nazionale acconsentire, per le comunicazioni a soggetti esterni all'Associazione, a definizioni degli Organismi riconoscibili da quelle utilizzate dai Contratti Collettivi di Lavoro dagli Accordi sindacali e dalle Leggi, affinché non si entri in distonia con questi ultimi, dando così modo alle Aziende ed ai soggetti esterni in genere, di accendere controversie interpretative tese a limitare o ad annullare diritti ed agibilità sindacali, riconosciuti proprio dai Contratti Collettivi, Accordi sindacali e dalle Leggi.